

Parere n. 28 del 03/10/2007

PREC96/07

Oggetto: istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 6, comma 7, lettera n) del decreto legislativo n. 163/2006 presentata dal Genio Civile di Verona - procedura ristretta semplificata Anno 2007.

Il Consiglio

Vista la relazione dell'Ufficio Affari Giuridici

Considerato in fatto

In data 13 marzo 2007 è pervenuta l'istanza di parere indicata in oggetto, con la quale il Genio Civile di Verona ha formulato istanza di parere per la soluzione della controversia insorta relativamente all'avviso di procedure ristrette semplificate per l'anno 2007, alla cui selezione ha partecipato il Consorzio fra Costruttori (CFC), società consortile costituita ai sensi della legge n. 443/1985 che ha dichiarato di voler partecipare per conto della propria consorziata IECO s.r.l., priva della qualificazione nella categoria OG8-opere fluviali e di sistemazione idraulica, richiesta per gli interventi da appaltare con la procedura ristretta semplificata, né in possesso di alcuna qualificazione SOA.

A parere della S.A., in virtù della dichiarazione resa dal Consorzio di voler concorrere unicamente per conto della IELCO s.r.l., qualora lo stesso Consorzio, regolarmente attestato SOA, risultasse vincitore dell'appalto, non potrebbe eseguire direttamente i lavori che invece verrebbero eseguiti da impresa non qualificata.

In sede di istruttoria procedimentale e nel corso dell'audizione tenutasi in data 14 giugno 2007, il Consorzio CFC ha rappresentato che per i consorzi di imprese artigiane i requisiti di idoneità tecnica e finanziaria sono posseduti e comprovati dai consorzi stessi e che i singoli consorziati non devono provare la loro qualificazione.

Inoltre, prosegue il Consorzio CFC, l'impresa IECO s.r.l. svolge attività di scavi e movimento terra, opere di pavimentazione stradale in genere, lavori di difesa e sistemazione idraulica non civile.

Ritenuto in diritto

Il punto 10 del decreto n. 440 del 20 dicembre 2006, contenente l'elenco dei lavori pubblici da appaltare nell'anno 2007 con procedura ristretta semplificata dal Genio Civile di Verona, prescrive a carico dei Consorzi l'obbligo di elencare tutte le imprese che fanno parte del consorzio, indicandone la ragione sociale, nonché di indicare le imprese consorziate nell'interesse delle quali il consorzio partecipa alla procedura.

Dall'elenco dei consorziati fornito dal consorzio CFC è emerso che l'impresa per conto della quale lo stesso concorre, la IECO s.n.c. di Correggi Giuseppe & C. (successivamente modificata in IECO s.r.l.), è una società di autotrasporto di merci in conto terzi, priva di attestazione SOA.

Uno dei requisiti di carattere generale occorrenti ai fini della qualificazione per l'esecuzione di lavori pubblici di importo superiore a 150.000 euro, è l'iscrizione al registro delle imprese presso la competente camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato, con l'indicazione della specifica attività di impresa.

Quest'ultima specificazione - indicazione della specifica attività di impresa - è, evidentemente, finalizzata a selezionare imprese che abbiano una esperienza specifica nel settore interessato. In caso contrario la prescrizione avrebbe ad oggetto la mera iscrizione alla camera di commercio e non l'iscrizione per una determinata attività.

Tale requisito, da ritenersi rispondente ad un principio di carattere generale per la partecipazione e l'esecuzione di appalti di lavori pubblici, deve essere posseduto anche dalle imprese artigiane (non in possesso dell'attestazione SOA) che intendano eseguire, a qualsiasi titolo, appalti di lavori.

Infatti, il contesto normativo volto a facilitare l'accesso delle imprese artigiane, come pure delle cooperative di produzione e lavoro, non può essere interpretato nel senso di alterare la *par condicio* con gli operatori del mercato costituiti in forme diverse da quella di impresa artigiana o cooperativa.

Ne discende che anche per le imprese artigiane deve sussistere l'obbligo di essere iscritte all'albo camerale specificamente per i lavori di che trattasi.

In base a quanto sopra considerato

Il Consiglio

ritiene, nei limiti di cui in motivazione, che il Consorzio fra Costruttori (CFC) che ha dichiarato di voler concorrere per l'impresa IECO s.r.l., in mancanza di iscrizione alla Camera di Commercio da pare di quest'ultima con l'indicazione della attività di impresa richiesta, non può essere inserito nell'elenco delle imprese da invitare alle gare a procedura ristretta semplificata di che trattasi.

Il Consigliere Relatore: Guido Moutier

Il Presidente: Luigi Giampaolino

Depositato presso la segreteria del Consiglio in data 15 ottobre 2007